

# **NUOVO REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI ORTI URBANI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GALLARATE**

## **ART 1 - ASSEGNAZIONE**

La richiesta per l'assegnazione di un orto per nucleo familiare, da presentarsi per iscritto, a seguito di avviso pubblico, potrà essere presentata dai cittadini che abbiano il criterio della residenza continuativa nel comune di Gallarate da almeno dieci (10) anni e che su tale territorio, non siano già concessionari di altro orto.

Al momento della presentazione della domanda, i richiedenti dovranno dichiarare di non perseguire finalità di lucro, pena la revoca immediata della concessione.

L'appartenenza a categorie socialmente deboli (disabili, anziani, disoccupati, soggetti a basso reddito) avrà carattere preferenziale in sede di avviso pubblico.

L'assegnazione avviene mediante provvedimento amministrativo di concessione, alla quale è allegato il capitolato d'oneri sottoscritto dal concessionario.

## **ART. 2 - CONCESSIONE**

La concessione avviene a mezzo di avviso pubblico e contestuale stipulazione di apposito capitolato d'oneri, che avrà una durata triennale: alla scadenza, il concessionario potrà concorrere a nuova concessione, partecipando ad un successivo avviso pubblico.

Possono presentare domanda di assegnazione, nei limiti di un solo appezzamento per nucleo familiare, i cittadini di maggiore età residenti in Gallarate da almeno 10 anni che non detengano altro appezzamento nel territorio comunale. In sede di presentazione della domanda gli interessati possono esprimere una o più preferenze per le aree comprese nell'avviso pubblico.

Qualora pervengano domande in misura superiore al numero delle aree disponibili e/o indicanti medesime preferenze, l'ufficio predispone una graduatoria.

La graduatoria viene formulata sulla base della sommatoria dei punteggi attribuiti in funzione di parametri legati alla situazione reddituale ed alla composizione del nucleo familiare oltre che alla situazione lavorativa del richiedente, come segue:

a) reddito ISEE del nucleo familiare:

- Reddito fino a 6.000,00 euro	punti 10
- Reddito da 6.001,00 fino a 10.000,00 euro	punti 8
- Reddito da 10.001,00 fino a 20.000,00 euro	punti 6
- Reddito da 20.001,00 fino a 25.000,00 euro	punti 4
- Oltre 25.000,00 euro	punti 2

b) famiglia numerosa (con almeno 3 figli a carico): punti 8

c) nucleo familiare con presenza di disabile ai sensi della Legge 104/92: punti 8

d) nucleo familiare composto da una sola persona: punti 4

e) persona anziana (oltre i 65 anni): punti 4

- f) inoccupato, cassaintegrato: punti 10
- g) residenza nel quartiere di assegnazione dell'orto: punto 1

Ai concessionari uscenti, che in base alla graduatoria avranno diritto alla concessione, sarà mantenuto lo stesso orto di cui sono già in possesso.

Fino all'emanazione di nuovo avviso, rimane comunque valida la graduatoria del precedente avviso, sulla base della quale, in caso di vacanza di concessione per qualsiasi motivo, nel corso del triennio, si procederà alla concessione al primo/i escluso/i. In tal caso la concessione ha validità fino alla fine del triennio in corso.

### **ART 3 - DIRITTI, OBBLIGHI, DIVIETI E RESPONSABILITÀ**

La concessione è personale e non potrà essere trasferita a terzi a pena di decadenza. La conduzione e la lavorazione non possono essere demandate a terzi, pena la decadenza immediata della concessione. L'atto di concessione conterrà prescrizioni in merito alla corretta conduzione dell'orto e prevedrà cause di cessazione, decadenza e revoca.

Ogni concessionario ha il diritto di utilizzare le zone comuni, i servizi, gli impianti e le eventuali attrezzature collettive, ma ha anche il dovere di partecipare ai lavori manutentivi ed alle migliorie necessarie, tra le quali apposita recinzione di ogni lotto mediante materiale fornito dal Comune e montato dagli ortisti secondo parametri di uniformità, ordine e decoro prescritti nel contratto.

Con lo stesso criterio, i concessionari tutti partecipano alle spese di consumo dell'acqua e dell'energia elettrica ove presente.

La quota forfettaria annua per l'utilizzo dell'acqua è fissata in € 20,00 (venti).

Nelle particelle ortive e nelle zone comuni gli ortisti dovranno attenersi alle prescrizioni che seguono, dal momento che è vietato:

- realizzare pavimentazioni e costruzioni di qualsiasi tipo;
- manomettere le recinzioni che circoscrivono l'orto concesso, alla cui cura e manutenzione devono provvedere in proprio;
- allevare e lasciare incustodito qualsiasi animale;
- tenere bidoni di riserva d'acqua, teli, strutture di protezione per le coltivazioni. Sono ammissibili coperture ad uso serra, nella misura in cui non diano origine a strutture stabili e indecorose, che comunque dovranno essere smantellate entro il 30 Aprile di ogni anno;
- scaricare rifiuti e materiali nocivi;
- usare prodotti fitosanitari delle classi 1-2-3 e prodotti erbicidi di qualsiasi tipo;
- attuare interventi nocivi per l'uomo o per animali non parassiti;
- causare rumori molesti;
- accendere fuochi, mantenere fiamme libere per qualsiasi ragione e bruciare stoppie o rifiuti;
- coltivare specie protette per legge;
- attuare interventi incompatibili con le destinazioni delle aree ed i patti di concessione;
- modificare la destinazione ed i confini delle aree;

- allestire strutture per la cottura dei cibi nelle singole particelle ortive;
- tenere bidoni od altri contenitori per la fermentazione dei prodotti organici;
- fare stoccaggio di letame;
- attuare iniziative nocive agli animali protetti in riferimento alla vigente normativa di salvaguardia delle specie animali e particolarmente in attuazione della L.R. della Lombardia n. 33/77;
- l'accesso a tutti i veicoli a motore;
- depositare materiale di ogni genere nei vialetti comuni;
- prelevare prodotti da altri orti;
- per quanto riguarda le piante da frutta, è consentita la coltivazione unicamente di piante da frutta nane.

In ogni caso qualsiasi tipo di coltivazione non dovrà superare l'altezza di m. 1,00 (uno).

E' obbligatorio assicurare la cura del proprio orto durante tutto il periodo di vegetazione.

L'inottemperanza ai divieti ed alle prescrizioni contenute in questo articolo comporterà, pertanto, la decadenza immediata della concessione.

La responsabilità in ordine alla conduzione delle particelle ortive individuali e delle zone comuni grava sui concessionari, anche con riguardo a danni eventualmente derivanti a persona o a cose.

#### **ART 4 - CANONE DELLA CONCESSIONE**

Ogni concessionario dovrà corrispondere al Comune, in un'unica soluzione anticipata, un canone di Concessione di € 1,5 al mq, quale concorso alle spese di gestione e quale fondo per la manutenzione straordinaria. Tale canone, soggetto ad aggiornamento ISTAT, ha la validità annuale e deve essere versato in forma anticipata allo scadere di ogni anno. Il mancato pagamento del canone comporta la decadenza della concessione.

Le spese per la manutenzione ordinaria saranno a carico dei concessionari.

In caso di subentro, il canone da versare, per il primo anno, sarà calcolato in misura proporzionale ai mesi di effettivo godimento della concessione.

#### **ART 5 - COMITATO DI GESTIONE E DI CONTROLLO**

I concessionari degli orti dovranno costituire un Comitato di Gestione per ogni nucleo omogeneo di orti, formato da tre (3) membri: 2 nominati a maggioranza tra gli assegnatari entro un (1) mese dalla data di concessione, più uno nominato dal Comune.

Questo Comitato di Gestione avrà il compito di coordinare le attività di conduzione degli orti e di intrattenere i rapporti con il Comune, segnalando eventuali problemi od inadempienze al presente Regolamento e, inoltre, il Comitato di Gestione ha l'obbligo di riunirsi almeno due volte l'anno, inviando il verbale della riunione al Comune, Settore Ambiente.

Il Comitato di Gestione rimane in carica per la durata triennale della concessione. Il Comitato è presieduto dal componente nominato dal Comune, con il compito di convocare e presiedere il Comitato di Gestione.

Il Comitato di Gestione si occuperà inoltre della manutenzione ordinaria delle strutture comunali, con particolare riguardo alle recinzioni comuni, ferma restando la facoltà del Comune di intimare

l'esecuzione dei lavori manutentivi, pena la revoca immediata della concessione agli ortisti inadempienti, su decisione del Comune.

Il Comune provvede, anche tramite il Comitato di Gestione, al controllo sulla conduzione degli orti gestiti dai concessionari.

Inoltre i funzionari individuati del Settore Ambiente effettueranno visite con cadenza almeno mensile e comunque ogni volta che sarà richiesto da almeno uno dei due componenti esterni del Comitato di Gestione.

## **ART 6 - DEPOSITO CAUZIONALE**

A garanzia dell'esatto compimento degli obblighi di concessione, il concessionario, prima della stipula del contratto, dovrà costituire un deposito cauzionale di importo pari ad euro cinquanta (50), che verrà incamerato a titolo di penale, in caso di inadempienza, salvo eventuale ulteriore risarcimento del danno, specialmente in caso di manomissione delle recinzioni di separazione che delimitano ogni singolo orto.

## **ART 7 - CESSAZIONE E DECADENZA DELLA CONCESSIONE**

La concessione può cessare per:

- rinuncia del concessionario;
- impossibilità alla conduzione diretta per un periodo superiore ai sei (6) mesi, nei termini indicati nell'art. 3 del presente Regolamento;
- mancata coltivazione annuale;
- trasferimento della residenza del concessionario in altro Comune;
- morte del concessionario;
- decadenza della concessione per: inottemperanza ai divieti ed alle prescrizioni di cui all'art. 3 e mancato pagamento del canone e di tutti gli obblighi economici di cui al presente Regolamento;
- gravi inadempienze alle norme del presente Regolamento e subconcessione a terzi, totale o parziale;
- revoca della concessione da parte del Comune per motivi di interesse pubblico. In tal caso il concessionario avrà diritto al rimborso della quota parte del canone anticipato e non goduto;
- turbativa della convivenza civile.

Il Dirigente titolare della relativa funzione, anche su segnalazione del Comitato di gestione degli orti, previa adeguata istruttoria, dichiara la decadenza delle assegnazioni, nel caso di violazione delle disposizioni del presente Regolamento, ivi compreso il mancato pagamento del canone nei termini di cui al precedente articolo 4, o di gravi infrazioni ad altre norme di legge, provvedendo contestualmente alle nuove assegnazioni.

Il provvedimento di decadenza potrà essere assunto dopo che sia trascorso inutilmente il termine di 30 giorni dall'inoltro di un formale invito al rispetto delle regole e alla rimozione delle cause di inadempienza. L'area deve essere resa libera entro 30 giorni dalla data di notifica della comunicazione di decadenza. Decorso tale termine il Comune provvederà allo sgombero dell'area ed alla nuova assegnazione della medesima. Lo sgombero eseguito dal Comune comporterà l'accollo delle spese al concessionario decaduto.